

LEGGI 12 agosto 1982, n. 569

Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'articolo 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Vigente al: 15-5-2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti.

Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) agente;
- b) agente scelto;
- c) assistente;
- d) assistente capo.

La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti e' quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge.

Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici.

Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) operatore tecnico;
- b) operatore tecnico scelto;
- c) collaboratore tecnico;
- d) collaboratore tecnico capo.

La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e' quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.

((La qualifica di assistente e' quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianita' senza demerito dopo 10 anni servizio complessivo)).

COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N. 387, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 472. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che: "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella

presente legge decorrono dal 1° gennaio 1989".

Art. 2.

Dalla stessa data prevista dall'articolo 1 il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato, e' inquadrato nel ruolo degli agenti e degli assistenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalita':

1) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati che abbiano superato i 24 anni di anzianita' di servizio o i 10 anni di anzianita' di grado, secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianita' di grado;

2) nella qualifica di assistente, gli appuntati che abbiano fino a 24 anni di anzianita' di servizio, conservando l'anzianita' maturata nel grado di appuntato che e' utile ai fini dell'ammissione allo scrutinio per il conferimento della qualifica di assistente capo.

E', altresì, inquadrato nella qualifica di assistente il personale che abbia comunque conseguito la promozione al grado di appuntato, in applicazione del disposto dell'articolo 96 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 16 e 19 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, modificato dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432, si applicano, con la decorrenza ivi prevista, al personale appartenente alla qualifica di assistente della Polizia di Stato nonche' al personale appartenente alla qualifica di sovrintendente capo della Polizia di Stato, con cinque anni di anzianita' in quest'ultima qualifica. Nel calcolo dell'anzianita' di qualifica vengono valutati anche gli anni di servizio prestato con il grado di maresciallo di prima classe e di prima classe scelto nel disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e dei corsi di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 1° aprile 1981, n. 121, e comunque non oltre il 31 dicembre 1983, l'amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata a procedere alle assunzioni ed ai corsi per la nomina ad agente della Polizia di Stato anche mediante le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni.

Art. 5.

L'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' modificato come segue:

la lettera i) e' sostituita dalla seguente:

"i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale";

dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente lettera:

"l) direzione centrale per i servizi di ragioneria".

Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:

"Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno".

Art. 6.

Per la copertura di trecento posti disponibili nella qualifica

iniziale del ruolo degli ispettori, il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti ed a quello dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Al concorso di cui al comma precedente si applicano le norme dell'articolo 102 della stessa legge 1 aprile 1981, n. 121.

Art. 7.

Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

Ai prefetti provenienti dalla Polizia di Stato o dal ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza o dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continuano ad applicarsi le norme in materia di trattamento di quiescenza privilegiata previste dagli ordinamenti di provenienza.

I prefetti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono equiparati, agli effetti di cui al ventesimo comma dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1981, n. 121, ai prefetti preposti ad uffici del Ministero dell'interno.

Art. 8.

All'articolo 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' aggiunto il seguente comma:

"La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva.

In questi casi la richiesta puo' essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale".

La disciplina di cui al comma precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data della entrata in vigore della presente legge.

La rubrica dell'articolo 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' cosi' riformulata: "Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della liberta' personale".

Art. 9.

La tabella allegata alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.

Art. 10.

All'onere annuo di L. 783.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI - ROGNONI -
ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

TABELLA A

TABELLA A

	Agente \
Ruolo degli agenti	Agente scelto > n. 48.312 (a)
e degli assistenti	Assistente /
	Assistente capo n. 8.860

(a) Nella dotazione sono compresi gli allievi frequentatori del corso per la nomina.

TABELLA B

	Operatore tecnico \
Ruolo degli operatori e	Operatore tecnico scelto. . >n. 5.676 (a)
dei collaboratori tecnici	Collaboratore tecnico . . . /
	Collaboratore tecnico capo . n. 924

(a) Nella dotazione sono compresi gli allievi frequentatori del corso per la nomina.

TABELLA C

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE E I GRADI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO CON QUELLI DEL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

Gradi e qualifiche secondo il precedente ordinamento degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai ruoli del Gruppo di polizia femminile e dei funzionari civili di pubblica sicurezza	Qualifiche nuovo ordinamento della polizia di Stato	Gradi del personale delle altre forze di polizia
---	---	--

Guardia di pubblica sicurezza	Agente 1 ^a qualifica	Carabiniere
Guardia scelta.	Agente 2 ^a qualifica	Carabiniere scelto
Appuntati	Assistente qualifica iniziale	Appuntato
	Assistente 2 ^a qualifica	Appuntato con oltre 24 anni di servizio o 10 anni di anzianità nel grado
Vice brigadiere	Sovrintendente qualifica iniziale	Vice brigadiere
Brigadiere	Sovrintendente 2 ^a qualifica	Brigadiere
Maresciallo di terza classe	Sovrintendente 3 ^a qualifica	Maresciallo ordinario
Maresciallo di seconda classe		Maresciallo capo
Maresciallo di prima classe	Sovrintendente qualifica finale	Maresciallo maggiore
Maresciallo di prima classe scelto		Maresciallo maggiore aiutante
Commissario - Ispettrice di polizia femminile (già VII livello, art. 4 legge 11 luglio 1980, n. 312)	Commissario 1 ^a qualifica	Tenente
	Commissario 2 ^a qualifica	Capitano
Commissario capo - Ispettrice superiore (già VII livello con più di quattro anni e mezzo di servizio)	Commissario 3 ^a qualifica	Maggiore
Vice questore aggiunto - Ispettrice capo aggiunta (già VIII livello con almeno 9 anni e mezzo di servizio)	Commissario 4 ^a qualifica	Tenente colonnello
Primo dirigente di pubblica sicurezza	Primo dirigente	Colonnello
Dirigente superiore di pubblica sicurezza.	Dirigente superiore	Generale di brigata
Dirigente generale		Generale

di pubblica sicurezza. . |Dirigente generale | di divisione

Nella tabella non sono incluse le qualifiche degli ispettori, in quanto non vi, e' corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della pubblica sicurezza ne' con i gradi del personale delle altre forze di polizia. Per quanto riguarda le assistenti di polizia femminile l'equiparazione ai sensi dell'articolo 36 e' la seguente:

Assistente (gia' VI livello, fino a 8 anni di servizio): 3^a qualifica ruolo Ispettori;

Assistente principale (gia' VI livello, fino a 13 anni di servizio): 3^a qualifica ruolo Ispettori;

Assistente capo (gia' VII livello, con almeno 13 anni compiuti di servizio): 4^a qualifica ruolo Ispettori.
